



**Dipartimento di Prevenzione
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale**

San Donà di Piave, 12 dicembre 2024

Protocollo n. **0071394**
All.

Spett.le

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria
U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
michele.brichese@regione.veneto.it
laura.favero@regione.veneto.it

Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria
agroambienteccacciapesca@pec.regione.veneto.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
Polizia Metropolitana
Nucleo Ittico Venatorio
poliziametropolitana@pec.cittametropolitana.ve.it

Ai sig.ri Sindaci dei Comuni di
Meolo
comune.meolo.ve@pecveneto.it
Musile di Piave
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

e p.c.

Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
dgsa@postacert.sanita.it

Istituto Zooprofilattico delle Venezie
Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria
izsvenezie@legalmail.it
epidemiologiaveterinaria.izsvenezie@legalmail.it
segreteria.scs4@izsvenezie.it

Servizi Veterinari
Az. ULSS delle Regione Veneto
protocollo.aulss1@pecveneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
protocollo.aulss3@pecveneto.it
protocollo.aulss5@pecveneto.it
protocollo.aulss6@pecveneto.it
protocollo.aulss7@pecveneto.it
protocollo.aulss8@pecveneto.it
protocollo.aulss9@pecveneto.it

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Az. ULSS4 Veneto Orientale
dott.ssa Anna Pupo
protocollo.aulss4@pecveneto.it



OGGETTO: Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 - Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Roncade (TV)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS4 VENETO ORIENTALE

VISTO il Dispositivo "Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 - Misure di restrizione in parte del territorio dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana a seguito di un focolaio nel comune di Roncade (TV)", Prot. 0226998/24 del 11/12/2024, emesso dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento UE 2020/687 "Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni", l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a n. 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i risultati dei controlli eseguiti dal personale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza (ZS) con un raggio di 10 Km dal luogo di detenzione dei volatili sede di focolaio nel Comune di Roncade (TV). La zona di sorveglianza, meglio evidenziata nella mappa rappresentata nell'**Allegato A**, comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza (ZS) di cui al punto precedente, si applicano le seguenti misure:

- I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;
- II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZS di nostra competenza territoriale;
- III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
- IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole



per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. In ZS è consentito l'allevamento all'aperto, per gli allevamenti inferiori a n.250 capi, esclusivamente con installazione di reti di copertura orizzontali;

V) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti ZS di nostra competenza territoriale, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" riportato in **Allegato C**; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento.

Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.

I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in Zona di Protezione (ZP) e ZS; ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione, in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovo-prodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

VIII) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2023;

IX) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento prot. 0031296-22/10/2024-DGSAF e la nota Regionale prot. 0547257 del 24 ottobre 2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

Inoltre, gli operatori assicurano che:

- gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS4, territorialmente competente, verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZS siano applicate le misure sopra indicate.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS4 effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfofamenti, svuotamenti) ove consentiti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta e già avvenute in data 11/12/2024: termine delle misure fissato al giorno 11/01/2025.

STABILISCE

che i contravventori alle presenti disposizioni siano puniti a termini di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

che i veterinari della UOC Sanità Animale competente per territorio siano incaricati della vigilanza e del controllo delle misure del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.


Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà inviato ai Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ai Servizi Veterinari dell'ULSS2 interessati per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

Firmatario: Mauro Filippi

IL DIRETTORE GENERALE AZ. ULSS4
 VENETO ORIENTALE
 Dr. MAURO FILIPPI

Data: 13/12/2024 10:00:33 CET

www.aulss4.veneto.it



Dipartimento di Prevenzione: Unità Operative dei Servizi Veterinari

UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale – Direttore FF; dott. Andrea Ristori

UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale - Direttore: dott. Andrea Ristori
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Direttore: dott. Andrea Ristori

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti e loro derivati - Direttore: dott. Denis Marchesan

Referente istruttoria: Rigoletto dott. Carlo

Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: servet@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228151 Tel. 0421/396800

Sedi: Via Trento 17 - cap 30027 San Donà di Piave (VE); Via Zappettì 23 - cap 30026 Portogruaro (VE).

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

Allegato B

CODICE AZIENDA	COMUNE	PROVINCIA	ORIENTAMENTO PROD.	SPECIE
022VE050	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE054	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	AVICOLI MISTI
022VE155	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE042	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE150	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE055	MEOLO	VE	PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO	AVICOLI MISTI
022VE172	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE059	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
025VE149	MUSILE DI PIAVE	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
025VE158	MUSILE DI PIAVE	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	AVICOLI MISTI
022VE066	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE171	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
022VE002	MEOLO	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
025VE114	MUSILE DI PIAVE	VE	ALLEVAMENTO FAMILIARE	GALLUS GALLUS
025VE114	MUSILE DI PIAVE	VE	ALLEVAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE AVICOLI ORNAMENTALI	AVICOLI ORNAMENTALI
022VEW06	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW08	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW02	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW15	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW05	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW07	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW13	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW12	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW01	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
025VEW16	MUSILE DI PIAVE	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW14	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW16	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW04	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VE111	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
025VEW21	MUSILE DI PIAVE	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI
022VEW11	MEOLO	VE		VOLATILI PER RICHIAMI VIVI

Dipartimento di Prevenzione: **Unità Operative dei Servizi Veterinari**

UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale – Direttore FF: dott. Andrea Ristori

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche -Direttore: dott. Andrea Ristori

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati – Direttore: dott. Denis Marchesan

Referente istruttoria: Rigoletto dott. Carlo

Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: servet@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228151 Tel. 0421/396800

Sedi: Via Trento 17 – cap 30027 San Donà di Piave (VE); Via Zappetti 23 – cap 30026 Portogruaro (VE).

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

www.aulss4.veneto.it



Allegato C

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i.) almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- ii.) per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione;
- iii.) il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.